



COMUNE DI TORRE PELLICE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19

OGGETTO:

MODIFICA DEI TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMISTRATIVO RIFERITO AL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA JURE SANGUINIS

L'anno **duemilaventisei** addì **ventisette** del mese di **luglio** alle ore **diciotto** e minuti **cinque**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dalla Sindaca mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
ALLISIO Maurizia Margherita	PRESIDENTE	X	
TRON Sara	VICE SINDACA	X	
GIORDANO Paolo	CONSIGLIERE		X
COGNO Marco	CONSIGLIERE	X	
AGLI' Luca	CONSIGLIERE	X	
ANGELINI Rachele	CONSIGLIERA	X	
GEUNA Marino	CONSIGLIERE	X	
DEL PERO Matteo	CONSIGLIERE	X	
RAMOTTI Marco	CONSIGLIERE		X
BENEDETTI Elisa	CONSIGLIERA	X	
BRUN Corrado	CONSIGLIERE	X	
HUGON Stefano	CONSIGLIERE	X	
RUGGERI Paola	CONSIGLIERA	X	
Totale Presenti:		11	
Totale Assenti:			2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **SAMUEL dott.ssa Elisa** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ALLISIO Maurizia Margherita** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

N. 19 del 27/07/2026

OGGETTO: MODIFICA DEI TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO RIFERITO AL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA JURE SANGUINIS

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 27/11/1997 “Approvazione del Regolamento Comunale sul Procedimento Amministrativo e nomina del Responsabile” all’articolo n. 15 venivano definiti i termini per la conclusione dei procedimenti come esplicitato all’Allegato A della medesima deliberazione e per quanto concerne il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana il termine era fissato in 30 giorni;

DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27/04/2022 “Modifica al Regolamento Comunale e nomina del Responsabile – con riferimento ai termini per l’acquisizione della cittadinanza italiana” era stato fissato il termine di 24 mesi per la conclusione del procedimento amministrativo di riconoscimento della cittadinanza italiana, in analogia con le tempistiche previste per i procedimenti di cui agli artt. 5 e 9 della Legge n. 91/1992 (cittadinanza ottenuta tramite decreto di naturalizzazione per residenza o per matrimonio), modificando dunque il termine di 30 giorni definito in precedenza;

DATO ATTO che:

- l’art. 2 della legge 241 del 1990, che al comma 2 fissa il termine di 30 giorni per la conclusione dei procedimenti e al successivo comma 3, prevede che “con uno o più decreti del Presidente del Consiglio ... sono individuati i termini non superiori a 90 giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a 90 giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza” e al successivo comma 4 prosegue rilevando che “nei casi in cui, tenendo conto della stabilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a 90 giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i 180 giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione”;
- il Decreto-legge n.36/2025, Il Decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2025, n. 74 (G.U. 23/05/2025, n. 118), tra l’altro, ha introdotto delle limitazioni, anche generazionali per la richiesta di cittadinanza stabilendo quanto segue: «è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data; c) un genitore o adottante cittadino è nato in Italia; d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio; e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in Italia»;

- La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, e la Legge 11/2026 hanno introdotto novità significative che impongono una valutazione ancora più attenta e analitica delle richieste di riconoscimento della cittadinanza, soprattutto per i minori;
- il Ministero dell'Interno con proprie Circolari n. 26 del primo giugno 2007, e la n. 4 del 20 gennaio 2009, ha sottolineato l'importanza che gli Ufficiali di Stato Civile prestino la massima attenzione "nell'acquisizione e nella valutazione dei documenti che vengono presentati ai fini dell'acquisizione della cittadinanza italiana per discendenza ... al fine di contrastare e prevenire il fenomeno della falsificazione degli atti nell'ambito delle procedure in materia di cittadinanza. Tanto considerato si ribadisce la necessità dell'effettuazione di maggiori e più accurati controlli sui documenti presentati a corredo delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana."

SPECIFICATO che a tutt'oggi la normativa vigente non individua il termine per la conclusione del procedimento amministrativo relativo all'accertamento del possesso della cittadinanza italiana nei casi di riconoscimento in seguito a trasmissione *jure sanguinis*;

DATO ATTO che il riconoscimento del diritto di vedersi attribuita la cittadinanza italiana *Jure sanguinis* per lo straniero di ceppo italiano che risieda legalmente nel territorio nazionale, ai sensi della Legge n.91/1992 e conformemente alla Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 del 1991, è l'unico caso tra quelli previsti dalla normativa che può essere legittimamente trattato dall'Ente locale;

CONSIDERATO che il riconoscimento della cittadinanza italiana *jure sanguinis* è un procedimento amministrativo complesso che non può concludersi nei termini ordinari di 30 giorni poiché l'iter prevede l'analisi della documentazione prodotta dal richiedente, la verifica e eventuale integrazione della stessa, l'interazione con altri Comuni e Consolati, inoltre la conclusione della pratica segue la trascrizione degli atti di stato civile dell'interessato e degli eventuali figli;

RITENUTO pertanto opportuno modificare nella misura massima consentita dall'art. 2, comma 4 della Legge n. 241/1990 il termine di conclusione del procedimento, corrispondente a 180 giorni;

VISTI:

- la legge 5 febbraio 1992, n. 91 "Nuove norme sulla cittadinanza";
 - la legge n. 74 del 23 maggio 2025 (di conversione del Decreto-Legge n. 36/2025) che ha modificato le regole per il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* (per discendenza) e per i nati all'estero da genitori italiani;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.";
- lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DATO ATTO che, ai sensi del sopra citato art. 49, non necessita l'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

CON votazione resa in forma palese (presenti 11) che dà il seguente risultato:

- n. 11 favorevoli

- n. 00 contrari
- n. 00 astenuti

DELIBERA

1. **di DICHIARARE** la premessa parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
2. **di MODIFICARE** il termine di conclusione del procedimento amministrativo di riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis” dai 24 mesi stabiliti dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27/04/2022, a 180 giorni dalla presentazione della domanda da parte degli interessati;
3. **di PRECISARE** che il termine di cui al precedente punto, ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 della Legge 241/1990 e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 17 della medesima legge, può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni per l’acquisizione di informazioni o certificazioni.

Del che si è redatto il presente verbale.

LA PRESIDENTE

Firmato digitalmente
ALLISIO Maurizia Margherita

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
SAMUEL dott.ssa Elisa